



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Cod. 10688

Delibera N. 50 del 30/12/2024

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2025 SECONDO
L'ARTICOLAZIONE PREVISTA DALLA RIFORMA
FISCALE DI CUI AL D.LGS. N. 216/2023 E DAL COLLEGATO
FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella Sala Consiliare in Valmadrera, via Fatebenefratelli n. 6, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

I Consiglieri Martina Dell'Oro e Francesca Leto partecipano alla seduta consiliare mediante collegamento in videoconferenza ai sensi dell'art. 43 comma 1 lett. m) del Regolamento del Consiglio comunale.

Assume la presidenza il Il Sindaco, Colombo Cesare.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vicesegretario, Brivio Virginio, il quale procede alla redazione del seguente verbale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

	Pres.		Pres.
COLOMBO CESARE	SI	MAZZITELLI DOMENICO	AG
BRIONI RAFFAELLA	SI	CRIPPA PIERA	SI
BUTTI MARCELLO	SI	OREGGIA GIULIO	SI
DELL'ORO MARTINA – in videoconferenza	SI	LEIDI ALESSANDRO	AG
BOSISIO RITA	SI	DELL'ORO MAURO	SI
ISACCHI RICCARDO MAURO	SI	PUNGITORE MIRELLA	SI
LETO FRANCESCA – in videoconferenza	SI	BARTESAGHI ELIO	SI
MAGNI MICHELE	SI	LOCATELLI ALBERTO MARIA	SI
PELUCCI FIORENZA	SI		
		Total	15

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2024

I Consiglieri presenti al momento dell'introduzione del punto n. 3 all'ordine del giorno sono 15 di cui 13 presenti nella Sala consiliare e n. 2 collegati in videoconferenza (Consiglieri Martina Dell'Oro e Francesca Leto).

E' presente anche l'Assessore esterno Antonio Rusconi.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede quindi la parola all'Assessore Martina Dell'Oro, la quale illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione, che è stata depositata agli atti del Consiglio comunale nei termini previsti dall'art. 21 del Regolamento del Consiglio comunale, precisando che, come disposto dalla legge, gli scaglioni sono ridotti da 4 a 3, è stata mantenuta invariata la soglia di esenzione per i redditi fino a €. 15.000 ed, inoltre, viene fatta una media delle prime due aliquote, lasciando invariata la pressione fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” con il quale, per l'anno 2024, vengono ridotti da quattro a tre gli scaglioni IRPEF, unificando i primi due scaglioni, nel seguente modo:

<i>Scaglioni di reddito imponibile IRPEF</i>	<i>aliquote IRPEF anno 2023</i>	<i>aliquote IRPEF anno 2024</i>
<i>Scaglione da 0 a 15.000,00 euro</i>	23%	23%
<i>Scaglione da 15.000,01 a 28.000,00 euro</i>	25%	
<i>Scaglione da 28.000,01 a 50.000,00 euro</i>	35%	35%
<i>Scaglione oltre 50.000,00 euro</i>	43%	43%

Considerato che il Governo all'atto della prima approvazione del DDL 2025 specificava che si rendono strutturali gli effetti del cuneo e l'accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell'anno in corso;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Ritenuto a tal fine di dover rideterminare, per l'anno 2025, la tassazione ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF contenuta nel D.Lgs. n. 216/2023 e nel collegato alla Legge Finanziaria 2025, determinando una aliquota per il primo scaglione, quale media di quelle dei due scaglioni accorpati, ferme restando le altre due aliquote addizionale comunale, garantendo l'invarianza del gettito al fine di non alterare gli equilibri di Bilancio, nel seguente modo:

<i>Scaglioni di reddito imponibile</i>	<i>aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024 e relativa soglia di esenzione</i>	<i>aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2025 e relativa soglia di esenzione</i>
<i>Soglia di esenzione</i>	€ 15.000,00	€ 15.000,00

<i>Scaglione da 0 a 15.000,00 euro</i>	<i>0,45%</i>	<i>0,55%</i>
<i>Scaglione da 15.000,01 a 28.000,00 euro</i>	<i>0,60%</i>	
<i>Scaglione da 28.000,01 a 50.000,00 euro</i>	<i>0,75%</i>	<i>0,75%</i>
<i>Scaglione oltre 50.000,00 euro</i>	<i>0,80%</i>	<i>0,80%</i>

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i. istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita:

"I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.";

Visto il comma 11, 3° periodo dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. che recita: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. ";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 61 del 22.12.2001 con la quale è stata istituita l'addizionale in oggetto con decorrenza 1° gennaio 2002;
- la deliberazione consiliare n. 29 del 27.09.2012 che ha approvato il relativo regolamento, il quale prevede all'art.2, comma 2 che l'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale e all'art. 3 che il Comune può stabilire una soglia di esenzione tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale;

Visto il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i. che prevede che in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento, conseguente alle modifiche delle aliquote e/o della fascia di esenzione, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

Viste le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> dalle quali si rileva che, tenuto conto dell'aggiornamento della banca dati del simulatore di gettito del MEF del 3 gennaio 2024, con

l'applicazione delle predette aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della riconfermata soglia di esenzione di euro 15.000,00, si determinerebbe un gettito stimato per l'anno 2025 di euro 1.200.000,00;

Visto il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i. che recita:

"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006."

Visto il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014 che recita:

"Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica."

Dato atto che la competente Commissione consiliare ha esaminato la proposta in discussione in data 19/12/2024;

Attesa la competenza consiliare a mente dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL, allegati alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. ***di rideterminare, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2025, nel seguente modo:***

<i>scaglioni di reddito imponibile</i>	<i>aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024 e relativa soglia di esenzione</i>
<i>soglia di esenzione</i>	€ 15.000,00
<i>scaglione da 0 a 28.000 euro</i>	0,55%
<i>scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro</i>	0,75%

<i>scaglione oltre 50.000 euro</i>	0,80%
------------------------------------	-------

- | |
|-------|
| 0,80% |
|-------|
2. *di disporre la trasmissione di copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa;*
 3. *di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.*

Al termine della relazione da parte dell'Assessore Martina Dell'Oro il Sindaco cede la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

La ripresa in formato audiovideo (file MP4) del dibattito consiliare costituisce documento amministrativo ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Consiglio comunale e viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi e Risorse umane in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Udita la Consigliera Francesca Leto, la quale dopo aver affermato che il Gruppo “Progetto Valmadrera” prende atto della necessità dell’adeguamento che non comporta un maggiore aggravio per la cittadinanza e preannuncia pertanto il voto favorevole;

Udito il Consigliere Alberto M. Locatelli il quale, dopo aver affermato che si prende atto della necessità dell’adeguamento, osserva che questa era l’occasione per valutare se ci fossero dei margini di miglioramento, visto che la legge lo consente, e preannuncia pertanto l’astensione del gruppo “Ascolto Valmadrera”, in quanto questa poteva essere l’occasione per “guardarci dentro” e questo non è stato fatto; osserva che diventa comodo dire che “tanto non cambia niente” e dichiara che come Gruppo avrebbero cercato se era possibile fare delle valutazioni almeno per eventuali riduzioni;

Preso atto che per la votazione si procede per appello nominale effettuato dal Vicesegretario generale, ai sensi degli artt. 43 lett. n) e 50 comma 1 del Regolamento del Consiglio comunale;

Con n. 11 voti favorevoli espressi per appello nominale da parte degli 11 Consiglieri comunali votanti, essendo 15 i presenti e n. 4 gli astenuti (Consiglieri Mauro Dell'Oro, Mirella Pungitore, Elio Bartesaghi, Alberto M. Locatelli), esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre, per consentire la successiva approvazione del Bilancio di previsione 2025 -2027, con n. 11 voti favorevoli espressi per appello nominale da parte degli 11 Consiglieri comunali votanti, essendo 15 i presenti e n. 4 gli astenuti (Consiglieri Mauro Dell'Oro, Mirella Pungitore, Elio Bartesaghi, Alberto M. Locatelli), esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Colombo Cesare

Il Vicesegretario
Brivio Virginio

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse